

REGOLAMENTO (CEE) N. 4026/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del predetto regolamento;

considerando che, per i prodotti delle sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80, il prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1989, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2265/88 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera

risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 90 e 0104 20 90 nonché per le carni che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1837/80 alle sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19 il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.